

Regione Veneto
Comune di Asiago

PIANO REGOLATORE GENERALE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
(D.G.R. 3 marzo 1998 nr. 597)

**ADOTTATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 05 DEL 13.02.2001**

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 58 DEL 25.07.2004**

IL SEGRETARIO
DOTT. CARMINE PORRINO

IL SINDACO
DOTT. FRANCESCO GATTOLIN

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Articolo 1 - OGGETTO

1. Il piano degli impianti pubblicitari disciplina l'installazione della pubblicità esterna, come indicato all'art. 75 punto 4 del Regolamento Edilizio vigente.
2. La pubblicità e gli impianti per le pubbliche affissioni, effettuate nel territorio del Comune di Asiago sono disciplinate dal Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 51, del 21.06.1994, n. 64, del 05.8.1998, e dal presente piano generale.

Articolo 2 - DEFINIZIONI

1. I mezzi pubblicitari comunemente in uso sono così definiti:
 - a) insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un marchio o simbolo, realizzata e supportata con materiali di diversa natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa;
 - b) cartello: manufatto bifacciale, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. E' utilizzabile su entrambe le facce, anche per immagini diverse;
 - c) manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su idonee strutture o supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari;
 - d) striscione: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli;
 - e) locandina o stendardo: delle medesime caratteristiche dello striscione, finalizzata alla promozione di manifestazioni o spettacoli nonché per il lancio di promozioni commerciali, da collocare nelle posizioni eventualmente previste nel Regolamento per le pubbliche affissioni;
 - f) impianto di pubblicità o propaganda: manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nelle precedenti definizioni; quali per esempio: targa, scritta, freccia, tabella, bacheca, vetrofania, orologio pubblicitario, transenna parapetonale, quadro turistico e toponomastico, pennoni con bandiera o stendardo, ed inoltre messaggi pubblicitari su cassonetti e cestini gettacarte;
 - g) segni orizzontali reclamistici: riproduzione sulla superficie stradale, di scritte in caratteri alfanumerici, di

simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;

- h) sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti, che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;

Articolo 3 - DIMENSIONI

FUORI DEI CENTRI ABITATI

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari, posti perpendicolarmente alle strade, non devono superare la superficie di sei metri quadrati; le insegne di esercizio, poste parallelamente al senso di marcia possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati, così come previste dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR N. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

2. Le insegne e i mezzi pubblicitari posti in aderenza alle pareti di edifici o nei forni delle vetrine, devono avere uno sviluppo dimensionale ed una superficie espositiva rapportate e proporzionate ai prospetti degli stessi fabbricati o al fronte stradale.
3. Nelle pertinenze di esercizio, le insegne e i mezzi pubblicitari collocati su strutture di sostegno e posti in modo ortogonale alla strada, devono avere una superficie massima di 2 metri quadrati per facciata. Quelli installati nelle zone artigianali, industriali, turistico ricettive, commerciali o assimilate, possono raggiungere la superficie di 4 metri quadrati.
4. Sono soggetti ai suddetti limiti espositivi anche le insegne ed i mezzi pubblicitari formati da strutture "a tutto pieno" (tipo Totem) o con dimensioni volumetriche, in genere a sviluppo verticale, anche se in parte sprovviste di pubblicità.
5. Nelle zone consentite dal presente Piano, per il collocamento di insegne e di altri mezzi pubblicitari di notevole ingombro che possono costituire una modifica dei prospetti e/o dei volumi degli edifici, il Dirigente del Settore Edilizia Privata e Urbanistica si riserva la facoltà di richiedere ulteriori elementi documentali oltre a quelli previsti dal regolamento edilizio.
6. I cartelli "Vendesi/Affittasi" riguardanti la locazione o la compravendita di tutto o parte dell'immobile sul quale sono esposti, devono essere collocati su serrande, porte, vetrine o similari, e comunque non sui prospetti degli edifici. Fino a 0,10 mq. non occorre alcuna preventiva autorizzazione comunale. Se superano tale superficie, deve essere presentata comunicazione presso l'ufficio tributi al fine dell'applicazione della tassa sulla pubblicità. Non potranno essere installati di dimensioni superiori a mq 0,30. In ogni caso il periodo massimo di installazione non potrà superare 90 giorni consecutivi. Nel caso l'edificio sia lontano dalla strada oltre 10 metri, il cartello potrà essere posto in prossimità della recinzione.

Articolo 4 - DISTANZE

1. Le insegne di esercizio collocate in modo parallelo al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati, non sono soggette a limiti di distanza dalla sede stradale, dalla carreggiata e dalle intersezioni.
2. All'interno dei centri abitati le insegne poste in modo parallelo o ortogonale alla marcia dei veicoli ma non aderenti ai fabbricati, sono consentite nel rispetto di tre metri di distanza dalla carreggiata.
3. Fuori dai centri abitati le distanze sono quelle previste dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR N. 495/92) e successive modificazioni ed integrazioni.

CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 5 - ZONE

1. Il territorio comunale, ai fini della collocazione di mezzi pubblicitari nel rispetto dell'ambiente e dell'arredo urbano, viene suddiviso in quattro zone:

ZONA A: CENTRO STORICO comprende sia gli edifici, e relative aree di pertinenza, ricadenti nella parte centrale dell'abitato, come individuata nella allegata planimetria (*prevalentemente l'area individuata nel PRG come Area Storico ambientale*), sia tutti gli altri edifici meritevoli di tutela (*quelli individuati dal PRG nelle classi II, III, IV*).

ZONA B: AREE EDIFICATE comprende gli edifici e le pertinenze relative alla parte rimanente dell'abitato, con prevalente destinazione residenziale (*tutte le altre aree classificate dal PRG come Aree residenziali di riqualificazione, Aree di più recente edificazione, Aree di trasformazione residenziale, Aree di trasformazione per servizi, Aree civiche, Aree per servizi, Aree agricole sottozona E3 ed E4, ad eccezione di quelle già individuate nella Zona A o D*).

ZONA C: AREE COMMERCIALI, PRODUTTIVE, TURISTICO RICETTIVE comprende gli edifici e le aree con destinazione d'uso commerciale, industriale, artigianale, alberghiera (*le aree classificate dal PRG come Aree produttive, Aree turistico ricettive, Aree per campeggi, Aree per servizi speciali e Aree per servizi privati, ad eccezione di quelle ricadenti nella Zona A o D*).

ZONA D: AREE VINCOLATE ED A ELEVATO PREGIO AMBIENTALE comprende tutte le aree soggette a vincoli monumentali architettonici e ambientali paesaggistici, ai sensi del D. Lgs. 29.10.1999 n. 490, gli edifici di pregio (*quelli individuati dal PRG nella classe I*), nonché le aree agricole meritevoli di tutela ambientale e produttiva (*le aree classificate dal PRG come Aree agricole sottozona E1 ed E2*).

Articolo 6 - ZONA A: CENTRO STORICO

1. Nella Zona Centro Storico è ammessa l'installazione delle sole **insegne di esercizio** da collocare in corrispondenza della sede dell'attività; se questa è ubicata ai piani superiori, primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto ad esso e solo sotto forma di targa di formato cm. 30x12 o multipli di cm. 12. Non è consentito il posizionamento in luoghi distanti dalla sede dell'esercizio.
2. Nei casi di nuovi edifici o di interventi ristrutturazione su interi edifici esistenti deve essere previsto un apposito spazio, progettato unitariamente, per campanelli, citofono, telecamera, targhe ed insegne.
3. Nella zona A **sono vietate**:
 - a) la collocazione di insegne su palina;
 - b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle descritte al punto 7;
 - c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre;
 - d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere;
 - e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili, ad eccezione di quelli destinati alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici ed associazioni riconosciute, purché privi di illuminazione propria;
 - h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo ad eccezione di quelle collocate a muro, relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo, e di quelle di cui all'art. 12;
 - i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo;
 - l) l'illuminazione ad intermittenza o a variazione di colore.
4. Nella Zona Centro storico la posizione scelta per le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive, **installate a parete**, non deve superare i limiti sotto riportati e deve scostarsi da questi di una misura che ne permetta la percezione;

- limiti superiori eventuale listolina in pietra o altro materiale; bordo inferiore delle finestre del primo piano; eventuale marcapiano; eventuali barbacani o mensole di poggiali bordo superiore del foro vetrina;
- limite inferiore bordo superiore del foro vetrina più prossimo e più alto nel caso di insegne poste tra il foro vetrina e i limiti superiori di cui sopra; bordo inferiore del foro vetrina o finestra adiacente nel caso di insegne poste al di sotto del bordo superiore del foro vetrina;
- limiti laterali qualunque elemento architettonico caratterizzante le vetrine;
- altri limiti conci, marmi, volti o stipiti.

5. Nella zona Centro Storico le insegne devono essere costituite da lettere singole scatolate con luce riflessa o indiretta, e devono essere di dimensioni limitate e spessore costante, nel rispetto e per la valorizzazione del contesto architettonico ed ambientale.
È consentito l'impiego di cassonetti con frontalino di materiale pregiato, sul quale intagliare o pantografare la scritta.
E' vietata l'installazione di insegne scatolari con pannello interamente luminoso o al neon. Nelle restanti zone è ammessa l'apposizione l'installazione a parete di una sola insegna formata da lettere singole scatolate o da cassonetti tradizionali con frontalini trasparenti.
6. Le insegne di antica origine, anche a bandiera, vanno restaurate o ripristinate.
7. Nella zona Centro Storico sono ammesse nuove **insegne a bandiera** purché si rifacciano alla tradizione, abbiano dimensioni contenute, siano dotate di luce indiretta e con supporti in ferro battuto o similari.
Per l'individuazione di rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici, farmacie, garages pubblici, cinema e teatri è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio, anche bifacciale, per l'individuazione di rivendite di tabacchi, uffici postali e posti telefonici pubblici, farmacie, garages pubblici, cinema e teatri. Sono consentite, per gli alberghi e gli esercizi pubblici, le nuove insegne bifacciali del tipo a "bandiera orizzontale", che si rifacciano a tipologie tradizionali, in un unico esemplare, delle dimensioni non superiori a m 1,20 x 1,00.
8. Per l'individuazione di esercizi sprovvisti di affacci su strade e piazze pubbliche, ovvero situati in corti, corticelle, strade e vicoli ciechi, o comunque ubicati in posizione non percepibile dagli abituali percorsi pedonali, è consentita l'esposizione di una sola tabella non luminosa di modesto ingombro e priva di indicazioni grafiche di avviamento, posizionata a parete oppure sostenuta da apposita struttura.
9. Le targhe devono essere realizzate con materiali tradizionali (legno, ottone, rame, bronzo, ferro, acciaio purché non lucido, pietra, pittura purché non fosforescente) con esclusione tassativa di alluminio anodizzato, e devono essere localizzate in modo compatibile con un corretto inserimento architettonico.
10. Nell'ambito della zona Centro Storico, l'insegna delle farmacie non dovrà avere luce intermittente e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi vari, quali, ad esempio, orologio o termometro.
11. Non è consentita l'installazione contemporanea di insegne a parete e a bandiera.

Articolo 7 - ZONA B: AREE EDIFICATE

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari vanno collocati negli spazi appositamente progettati e concessi, in sede di rilascio di concessione edilizia oppure nei fori delle vetrine e porte, all'interno dei vetri oppure addossati all'esterno degli stessi, nelle aree di pertinenza e/o sui prospetti con caratteristiche tali da creare un armonico inserimento con l'architettura e con le proporzioni dell'edificio stesso.
2. Per l'installazione delle insegne e gli altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quanto disposto per la zona A.
In ogni caso gli stessi dovranno avere spessore costante e sagoma regolare, preferibilmente rettangolare, con esclusione di disco e triangolo; se luminose non dovranno creare disturbo alla viabilità ed alla vista (potenza max 150 candele per mq); particolare cautela dovrà essere adottata nell'uso dei colori (specialmente del colore rosso) e nel loro abbinamento.
3. E' ammessa:

- a) la collocazione di insegne su palina ;
 - c) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, di dimensioni rispettivamente non superiori a m 1,20 x 1,00 e a m 2,40 x 0,50.
4. Nella zona B **sono vietate**:
- a) le insegne a bandiera a lettere isolate;
 - b) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre;
 - c) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
 - d) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori;
 - e) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi simili, ad eccezione di quelli destinati alla diffusione di informazioni delle attività degli enti pubblici ed associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria;
 - f) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo;
 - g) l'illuminazione ad intermittenza o a variazione di colore.
5. I fasci di luce delle insegne illuminate indirettamente non dovranno essere diretti verso il cielo o verso superfici riflettenti. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla Legge Regionale 27 giugno 1997 n. 22.

Articolo 8 - ZONA C: AREE COMMERCIALI, PRODUTTIVE, TURISTICO RICETTIVE

1. I mezzi pubblicitari in tali zone potranno essere collocati, oltre a quanto previsto al precedente Art. 7, previa attenta valutazione dell'impatto sul contesto ambientale ed insediativo, anche sui tetti degli edifici cui si riferiscono, purché inseriti al di sotto della linea del colmo.
Tali insegne non potranno essere dotate di luce propria, né essere installate su edifici isolati.
In ogni caso il fascio di luce deve essere orientato verso il basso.
2. E' ammessa, per ogni attività, l'installazione contemporanea di non più di due insegne, anche di diversa tipologia.

ARTICOLO 9 - ZONA D: AREE VINCOLATE ED A ELEVATO PREGIO AMBIENTALE

1. In tali zone é ammessa l'installazione delle sole **insegne di esercizio a parete**, da collocare in corrispondenza della sede dell'attività con le caratteristiche indicate al precedente art. 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. Per i cartelli ed i mezzi pubblicitari da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico ambientale valgono le disposizioni di cui all'art. 157 del D. Lgs. 29.10.1999, n. 490.

Articolo 10 – PUBBLICITA' PROVVISORIA

1. Lungo ed in vista delle strade e piazze dell'intero territorio comunale sono consentite unicamente le forme pubblicitarie provvisorie relative alle manifestazioni o spettacoli promossi od organizzati dal Comune di Asiago o da Enti ed Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, da Circhi e Luna Park ovvero per eventi che rivestano carattere di interesse generale sotto il profilo culturale, sociale e umanitario.
2. È fatta deroga al rispetto delle distanze minime, visto il decreto legislativo N° 285/92 così come modificato dal decreto legislativo N° 360/93 ARTICOLO 23 comma 6.
3. Su tali forme pubblicitarie è ammesso l'inserimento di pubblicità commerciale per una superficie massima pari al 25% della superficie totale dell'impianto.

Articolo 11 – PUBBLICITA' NELLE VETRINE, PORTE E FINESTRE

1. S'intendono per vetrine di esercizio le pareti a ridosso delle quali vengono esposte merci visibili dall'esterno dei locali di vendita.

2. Si considera parte della vetrina anche lo spazio esterno alla stessa, compreso tra il vetro e la proiezione del filo di facciata ed anche quegli spazi immediatamente contigui al vano d'accesso (bussole etc.).
3. L'esposizione di forme pubblicitarie non luminose, ad eccezione delle insegne, collocate direttamente sui vetri, non sono soggette ad autorizzazione comunale quando non superano unitariamente o nel complesso il 10% della superficie di ogni vetrina, porta d'ingresso e finestra, da intendersi riferite alla sola superficie dello spazio a vetri e non alla dimensione dell'intero foro o fornice. Agli effetti del calcolo della superficie occupabile, non vanno considerate le vetrofanie di piccola dimensione.

Articolo 12 - VETRINETTE E BACHECHE

1. È ammessa, in tutte e quattro le zone, l'esposizione di piccole bacheche da collocare all'esterno di ristoranti e trattorie, alberghi con divieto di occupare le componenti lapidee dei prospetti, quali stipiti, spalle, cornici, ecc. La misura massima dell'ingombro totale è prevista in cm. 40x50x5. Nel Centro Storico le bacheche devono essere costruite in legno naturale o laccato e/o in ferro verniciato.
2. E' altresì consentito il collocamento di vetrinette porta locandine cinematografiche, e teatrali, da installare sui prospetti degli edifici dove si svolgono gli spettacoli cui si riferiscono.
3. Le bacheche che pubblicizzano o informano sulle attività di Associazioni, Enti o Gruppi Politici devono essere realizzate con gli stessi materiali di cui al punto 1 del presente articolo.

Articolo 13 – PUBBLICITA' NEI CANTIERI

1. I cartelli ed altri mezzi pubblicitari a carattere provvisorio che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere, o che pubblicizzano la compravendita, non sono soggetti ad autorizzazione solo se di dimensioni inferiori a 1,5 mq.

Articolo 14 – PUBBLICITA' NELLE EDICOLE

1. Nelle edicole, la pubblicità di quotidiani, periodici o altro, è ammessa:
 - sui chioschi in aderenza alle pareti interne, esterne, o sulla sommità;
 - sui negozi, unicamente nelle vetrine o porte d'ingresso con esclusione dei prospetti degli edifici.
2. Sui marciapiedi, nelle immediate vicinanze delle edicole e dei negozi o comunque in posizioni diverse da quelle succitate, è consentito esporre locandine, cavalletti, portamanifesti, sagome o altro, purché non intralcino il pubblico passaggio pedonale e pregiudichino la sicurezza alla viabilità.

Articolo 15 – PUBBLICITA' NEI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'individuazione delle aree di distribuzione di carburanti all'interno del centro abitato è consentita l'installazione di una insegna per senso di marcia su palo (antenna) e la sua proiezione non deve ricadere, in nessun punto, sul suolo pubblico. Il palo di sostegno deve essere infisso nell'area privata o data in concessione. Per tale insegna viene fatta deroga al rispetto della distanza minima da mantenere nei confronti di altri mezzi pubblicitari e dei segnali stradali.
2. I mezzi pubblicitari che non sono ancorati al terreno, aventi un'altezza da terra non superiore a 2 metri ed una superficie complessiva per facciata non superiore a 1,50 metri quadrati, possono essere collocati all'interno dell'area privata o data in concessione nel rispetto dei 3 metri dal confine di proprietà. I mezzi pubblicitari mobili posti sopra gli erogatori di carburante, devono avere il lato superiore ad un'altezza massima di 2,50 metri da terra. Le forme pubblicitarie di cui al presente comma 2, se collocati nel rispetto delle disposizioni ivi previste, non

sono soggetti ad autorizzazione comunale.

3. I rimanenti mezzi pubblicitari, diversi di quelli indicati al comma 2, sono soggetti alle norme previste dal Codice della Strada, nonché dal presente Piano Generale. Particolari situazioni potranno essere valutate, ed eventualmente autorizzate in deroga.

Articolo 16 - CARTELLONISTICA PUBBLICITARIA STRADALE

1. I mezzi pubblicitari comunemente denominati "Cartelli stradali" non possono essere installati lungo le strade di proprietà comunale e non possono essere luminosi.
2. Nei tratti di viabilità lungo la SS n. 349 di Val d'Assa e Pedemontana Costo, e le S.P. n. 76 Valgadena e S.P. n. 72 Della Fratellanza, situati nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, come individuati nelle allegate tavole grafiche, si richiamano le disposizioni dell'art. 9 del presente Piano.
3. Le autorizzazioni sono comunque rilasciate nel rispetto delle disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

Articolo 17 - FRECCE E CARTELLI DI AVVIAMENTO

1. E' vietata l'installazione di frecce o cartelli di avviamento alle attività commerciali, professionali, industriali, artigianali, al fine di non creare situazioni di affollamento visivo che potrebbero generare un impatto negativo in rapporto sia al decoro ambientale che alla circolazione automobilistica.
2. Sono ammesse le frecce recanti indicazioni turistiche, alberghiere e quelle indicanti servizi di utilità pubblica installate secondo una proposta unitaria generale e quelle in zona industriale-commerciale riunite su unico impianto.

Articolo 18 - SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI E DI DIREZIONE

1. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi, limitatamente alla sola zona C come definita dall'articolo 8.
 - a) all'interno delle aree ad "uso pubblico" di pertinenza di complessi industriali e commerciali;
 - b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di effettuazione delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive.
2. In tutto il territorio comunale, l'indicazione del percorso di manifestazioni sportive è consentita mediante l'apposizione di frecce sulla superficie stradale, esclusivamente con vernice a base d'acqua, facilmente cancellabile, o con l'esposizione di volantini o cartelli di piccole dimensioni, limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione ed alle 24 ore precedenti e successive.

Articolo 19 - DIVIETI, LIMITAZIONI, DEROGHE

1. È vietata l'esposizione temporanea di cartelli o plance, anche se usati per l'affissione di manifesti, sia del tipo autoportante che collocati a ridosso o avvolti alle paline semaforiche, ai segnali stradali, alle piante, ai pali della pubblica illuminazione e ad altri supporti destinati a scopi diversi.
2. Le insegne od altri messaggi pubblicitari luminosi, illuminati indirettamente o diffusi con proiettori al laser, devono essere conformi alle norme di cui alla L.R. n. 22 del 27.6.1997. Inoltre sono vietati i fasci di luce anche al laser proiettati verso il cielo o in direzione di superfici riflettenti.
3. Non sono ammesse insegne poste sotto o esternamente ai portici che utilizzino i pilastri come supporto laterale; le insegne dovranno essere collocate sulla parete interna in conformità al presente piano.

4. Le insegne relative a strutture di interesse pubblico di livello sovracomunale (ospedale, aeroporto, impianti sportivi ecc..), possono essere autorizzate, per documentate esigenze e previo consenso dell'amministrazione comunale, anche in deroga alle disposizioni delle presenti norme.

Articolo 20 – PUBBLICITA' CON AEROMOBILI, MONGOLFIERE E PALLONI FRENATI

1. La pubblicità eseguita con aeromobili e mongolfiere mediante scritte e striscioni, è consentita a condizione che vengano esibiti tutti i permessi per il volo rilasciati dalle autorità competenti.
2. I palloni frenati o simili sono consentiti in occasione di manifestazioni e nelle adiacenze dei luoghi in cui si svolgono, purché vengano ancorati in aree private e, previa autorizzazione della Giunta Comunale, in aree di uso pubblico.

Articolo 21 - STRISCIONI

1. L'esposizione di striscioni trasversali è consentita unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli o iniziative dell'Amministrazione Comunale o da Enti ed Associazioni che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune, collocati nei punti individuati dal Regolamento pubbliche affissioni.
2. Il montaggio deve essere eseguito con l'adozione delle opportune misure di sicurezza.

Articolo 22 - ONERI RELATIVI ALL'ESPOSIZIONE DELLA PUBBLICITA' SU IMMOBILI PRIVATI

1. Il collocamento in opera della pubblicità, compresa la costruzione delle eventuali armature, nonché di ogni opera ed attrezzatura connessa, sono ad esclusivo carico del richiedente a cura del quale devono essere eseguiti i lavori.
2. Resta sempre ad esclusivo e totale carico del richiedente ogni responsabilità per danni a persone o cose, comunque provocati dall'esposizione dei mezzi pubblicitari, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

Articolo 23 - MANUTENZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari, effettuando tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento.
2. In caso di inosservanza al citato obbligo, il Comune, previa diffida, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 24 - SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

1. Il Comune si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi mezzo pubblicitario per necessità estetiche, per demolizioni o costruzioni, per ogni altra esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato.
2. Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi, spetta all'interessato produrre apposita istanza secondo le modalità previste nel presente Piano.

Articolo 25 - RIMOZIONE DELLA PUBBLICITA' ALLA SCADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Alla scadenza dell'autorizzazione, o quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi mezzi pubblicitari devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando tutte le spese sostenute per la rimozione.

Articolo 26 - RIMOZIONE E SEQUESTRO DEI MEZZI PUBBLICITARI ABUSIVI

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme a quanto previsto dal presente Piano o dal decreto legislativo N. 507/93.
2. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, indicando nell'apposito verbale il termine entro il quale l'interessato può provvedervi direttamente. In caso di inottemperanza, il Comune provvede d'ufficio, addebitando agli interessati le spese sostenute.
3. Con apposita ordinanza del Sindaco, i mezzi pubblicitari abusivi possono essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, di custodia e di ogni altro tributo o diritto eventualmente dovuti.

Articolo 27 - AUTORIZZAZIONI

1. Le insegne e gli altri mezzi pubblicitari sono soggetti ad autorizzazione edilizia; la stessa viene rilasciata dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica.
2. Il rilascio della autorizzazione per le insegne e gli altri mezzi pubblicitari, con esclusione delle targhe professionali, posti all'interno delle zone A: CENTRO STORICO e D: AREE VINCOLATE ED A ELEVATO PREGIO AMBIENTALE, è subordinato al parere della Commissione Edilizia.
3. La richiesta di Autorizzazione va presentata con le seguenti modalità:
La domanda, da compilarsi sugli appositi moduli, deve essere presentata all'Ufficio Urbanistica Edilizia Privata, corredata dei seguenti documenti:
 - a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato, se l'opera è realizzata in economia;
 - b) bozzetto colorato in triplice copia del messaggio pubblicitario da esporre;
 - c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione dell'ambiente circostante;
 - d) planimetria catastale in duplice copia ove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
 - e) autodichiarazione redatta ai sensi della Legge 4.1.68 n. 15, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Nella stessa autodichiarazione si dovrà inoltre attestare che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali sia legittimata.
 - f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n.46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi;
 - g) copia del nulla - osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto.
4. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
5. Le locandine e gli avvisi esposti nell'interesse di soggetti terzi, di natura commerciale, devono essere collocati totalmente all'interno dei locali pubblici o aperti al pubblico, con esclusione quindi delle vetrine, porte d'ingresso e

finestre. La pubblicizzazione di manifestazioni ed eventi ritenuti di rilevante interesse generale, sia sotto il profilo culturale che sociale, e di quelli promossi o patrocinati dal Comune di Asiago, è consentita l'esposizione anche nelle vetrine, porte d'ingresso e finestre.

6. Non sono soggette ad autorizzazione edilizia:
 - a) le targhe professionali, purché delle dimensioni di cui all'art. 6.1;
 - b) gli striscioni collocati per le finalità e nei luoghi descritti dal presente Piano e dall'art. 15 del Regolamento delle pubbliche affissioni;
 - c) la diffusione di messaggi, anche commerciali, effettuata mediante visori o monitor collocati all'interno delle vetrine;
 - d) la pubblicità temporanea effettuata all'interno delle vetrine e nei cantieri;
 - e) la pubblicità relativa alla vendita e locazione di immobili nelle forme di cui all'art. 3.6 del presente piano;
 - f) le iscrizioni sulle tende solari;
 - g) i mezzi pubblicitari mobili nelle aree dei distributori carburanti;
 - h) pubblicità nelle edicole nelle forme di cui all'art. 14 del presente piano.

Articolo 28 – TERMINI DI ATTUAZIONE

1. I mezzi pubblicitari esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Piano ed in contrasto con questo, potranno essere mantenuti in opera, purché regolarmente autorizzati in precedenza.
Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alle presenti norme quando se ne richiede la modifica o la sostituzione.
I mezzi pubblicitari che non risultassero autorizzati e per i quali non fosse possibile concedere la sanatoria, per contrasto con le norme regolamentari vigenti, dovranno essere rimossi entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle stesse.

Articolo 29 - DEROGHE

1. Per l'installazione di impianti per l'affissione di manifesti di qualunque materia costituiti, gestiti direttamente dal Comune o dati in concessione a soggetti privati, viene fatta deroga alle norme relative al rispetto delle distanze minime dalle strade e dagli incroci in conformità al Nuovo Codice della Strada.

Articolo 30 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Piano si fa riferimento alle norme del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni, al Nuovo Codice della Strada, a tutte le altre norme attinenti la pubblicità e le pubbliche affissioni, in particolare al Regolamento Comunale di Pubblicità, al Regolamento Edilizio e di Polizia Urbana adottati dal Comune.